



R E G I O N E P U G L I A

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1121** del 23/07/2020 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SGO/DEL/2020/00047

OGGETTO: Modifica Regolamento regionale n 31 marzo 2020, n. 5 avente ad oggetto: “Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”.

L'anno 2020 addì 23 del mese di Luglio, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
V.Presidente	Antonio Nunziante	Presidente	Michele Emiliano
Assessore	Cosimo Borraccino	Assessore	Sebastiano Leo
Assessore	Loredana Capone	Assessore	Alfonsino Piscichio
Assessore	Giovanni Giannini		
Assessore	Raffaele Piemontese		
Assessore	Salvatore Ruggeri		
Assessore	Giovanni F. Stea		

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giovanni Campobasso



REGIONE PUGLIA

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

**SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'ASSISTENZA
OSPEDALIERA**

SERVIZIO ACCREDITAMENTI E QUALITÀ

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: [SGO / DEL / 2020/00047](#)

**OGGETTO: Modifica Regolamento regionale n 31 marzo 2020, n. 5 avente ad oggetto:
"Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni
erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti
strutturali, organizzativi e tecnologici".**

OGGETTO: Adozione Regolamento regionale avente ad oggetto: "Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici"

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dai Responsabili P.O. dei Servizi "Strategie e Governo dell'Offerta" e "Accreditamenti e Qualità", confermate dal Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" riferisce.

Visto:

- il D.Lgs. 502/1992 s.m.i., all'art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- la legge n.409 del 24/7/85 avente ad oggetto: "Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee".
- il D.P.C.M. 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, nell'Allegato 2C, che ha individuato le prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato per le quali occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione. Si definiscono "inappropriati" i casi trattati in regime di ricovero ordinario o in *day hospital* che le strutture sanitarie possono trattare in un diverso *setting* assistenziale con identico beneficio per il paziente e con minore impiego di risorse". Il DPCM 29/11/01, in particolare, demanda alle Regioni l'individuazione di soglie di ammissibilità per 43 DRG a elevato rischio di inappropriata in regime di ricovero ordinario;
- il Regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: "Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie";
- l'Intesa Stato-Regioni del 03.12.2009, concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012, in particolare all'art. 6, comma 5 e nell'Allegato B, che, al fine di razionalizzare ed incrementare l'appropriatezza nel ricorso ai ricoveri ospedalieri, nel rispetto dell'Allegato 2C del DPCM del 29 novembre 2001, ha individuato una lista di 108 DRG, comprensiva dei suddetti 43 DRG ad alto rischio di inappropriata qualora erogati in regime di ricovero ordinario, trasferibili in regime ambulatoriale, in piena sicurezza per pazienti ed operatori, atteso lo sviluppo della pratica medica, l'organizzazione attuale ospedaliera e la disponibilità di nuove tecnologie, che consentono oggi di erogare, con la stessa efficacia, tali prestazioni;
- il Regolamento regionale 5 febbraio 2010, n. 3 avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 'Requisiti strutturali per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie';
- il Decreto del Ministero della Salute 18 ottobre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 23 del 28/01/2013 - Suppl. Ordinario n. 8, che ha definito la remunerazione delle

OGGETTO: Adozione Regolamento regionale avente ad oggetto: "Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici"

prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale;

- il Patto della Salute per gli anni 2014-2016 (Rep. Atti n. 82/CSR) del 10 luglio 2014, che ha stabilito, all'art. 5 ("Assistenza territoriale"), punto 19 "specialistica ambulatoriale", che:

"In vista dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, nei termini di cui al comma 2 dell'articolo 1, resta confermato che la lista dei 43 DRG ad alto rischio di inappropriatazza, di cui all'allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001, è integrata dalle Regioni e dalle Province Autonome in base alla lista contenuta negli elenchi A e B allegati al Patto per la salute 2010-2012.

Si conferma che le Regioni e le Province Autonome assicurano l'erogazione delle prestazioni già rese in regime di ricovero ordinario, in regime di ricovero diurno ovvero, previo il loro inserimento nel nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale con specifica definizione e relativo codice, in regime ambulatoriale. Ai fini dell'inserimento nel nomenclatore, le Regioni e le Province Autonome provvedono a individuare per le singole prestazioni o per pacchetti di prestazioni la definizione, la codifica, le eventuali limitazioni all'erogazione (H, R, ecc.) e, in via provvisoria, adeguati importi tariffari e adeguate forme di partecipazione alla spesa, determinati in maniera da assicurare minori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale rispetto alla erogazione in regime ospedaliero, provvedendo alla trasmissione telematica di tali informazioni al Sistema Tessera Sanitaria e tenendo conto dei procedimenti di controllo (ex DM 11/12/2009) delle eventuali esenzioni dalla compartecipazione alla spesa";

- le Deliberazioni di Giunta regionale n. 1202 del 18/06/2014 e ss.mm.ii con cui sono stati trasferiti in *setting* assistenziale *day-service* i 108 DRG ad alto rischio di inappropriatazza di cui al Patto della Salute 2010-2012, sono state altresì definite le tariffe, le soglie di ammissibilità, le relative discipline nonché sono stati approvati i nuovi pacchetti di prestazioni in regime di *day-service*;

- il Decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 con cui è stato definito il "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni (Rep. Atti n. 198/CSR del 13 gennaio 2015);

- l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento in materia di requisiti minimi di qualità e sicurezza richiesti per l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio delle strutture sanitarie deputate all'erogazione di prestazioni odontostomatologiche. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Repertorio Atti n.: 104/CSR del 09/06/2016);

OGGETTO: Adozione Regolamento regionale avente ad oggetto: “Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 ad oggetto “Definizione aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- la Legge regionale 02/05/2017, n. 9 e ss.mm.ii avente ad oggetto: “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”;
- l’Accordo Stato-Regioni del 23/11/2017 concernente l’individuazione del profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 43/2006, e per la disciplina della relativa formazione;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2417 del 21/12/2018 avente ad oggetto: “Intesa (Rep. Atti n. 32/CSR del 19/02/2018) ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2013, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all’accreditamento delle strutture sanitarie. Approvazione schema di regolamento “Disposizioni in materia di accreditamento - approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio – sanitarie”;
- il Regolamento regionale 23 luglio 2019, n. 16 avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di accreditamento - approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”;

La Legge regionale 02/05/2017 n. 9 - **CAPO II AUTORIZZAZIONI** – ha espressamente previsto quanto segue:

- ✓ al comma 1 dell’articolo 5 : *“Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione:*
(omissis)

1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:

*1.6.1. strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica **individuate con apposito provvedimento di Giunta regionale;***

*1.6.2. strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica individuate **con apposito provvedimento della Giunta regionale”;***

- ✓ al comma 3.2 dell’art 5 che sono soggetti all’autorizzazione all’esercizio gli *“studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, tutte individuate con apposito provvedimento di Giunta regionale, sentiti gli ordini professionali, anche secondo le disposizioni di cui all’Intesa;*

- ✓ al comma 4 dell’art. 5 che: *“Con apposito regolamento regionale vengono definiti i requisiti minimi per l’autorizzazione all’esercizio degli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie”;*

OGGETTO: Adozione Regolamento regionale avente ad oggetto: “Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”

✓ al comma 6 dell’art. 5 che *“non sono soggetti ad autorizzazione gli studi medici, odontoiatrici e gli studi per l’esercizio delle professioni sanitarie, individuate dai regolamenti ministeriali, in attuazione dell’articolo 6 del d.lgs. 502/1992. Tali studi, nei quali i professionisti esercitano l’attività in forma singola, autonoma e indipendente pur utilizzando stessa unità immobiliare con altri, oppure in forma associata, devono avere spazi e attrezzature proporzionati alla capacità di erogazione e al personale ivi operante e, in ogni caso, devono avere caratteristiche tali da non configurare l’esercizio delle attività previste per gli stessi studi dal comma 3, punto 3.2. del presente articolo. Resta salvo l’obbligo di comunicare l’apertura del proprio studio all’ASL competente per territorio, corredando la comunicazione di planimetria degli ambienti ove si svolge l’attività, di elenco delle attrezzature utilizzate e di apposita dichiarazione sostitutiva del titolo di studio posseduto che, per quanto riguarda gli esercenti le professioni sanitarie, deve essere comunque acquisito in corsi/scuole riconosciuti dal Ministero della salute. Il servizio igiene pubblica del dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente, entro novanta giorni dalla comunicazione, rilascia nulla osta allo svolgimento dell’attività professionale. L’ASL effettua la vigilanza nei confronti degli studi ove si esercitano le professioni sanitarie, per assicurare il rispetto della normativa in materia di igiene e sanità pubblica”.*

✓ al comma 7 dell’art. 5 che: *“Nelle more dell’approvazione del provvedimento di Giunta regionale previsto al comma 3, punto 3.2., i titolari degli studi odontoiatrici, medici e delle altre professioni sanitarie, mediante apposita dichiarazione scritta, sulla base di una valutazione personale e discrezionale, certificano l’effettuazione o la non effettuazione di prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente. A seguito dell’emanazione dell’apposito provvedimento di Giunta regionale, ed entro i termini stabiliti dallo stesso, gli studi operanti in possesso solo del nulla osta della ASL di appartenenza, ove ricadenti tra quelli attrezzati per erogare le suddette procedure complesse, dovranno presentare domanda di autorizzazione all’esercizio ai relativi requisiti”.*

Atteso che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 1686/2016 è stato conferito all’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.) l’incarico di:

- a) individuare l’elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica ed odontoiatrica;
- b) identificare i requisiti specifici strutturali, organizzativi e tecnologici per l’erogazione delle prestazioni di cui al predetto punto a);
- c) analizzare i dati per la determinazione del fabbisogno di prestazioni complesse sempre in regime ambulatoriale.

Con la Delibera del Direttore Generale dell’A.Re.S.S. n. 218 del 13/12/2018 è stato approvato il documento avente ad oggetto: “Adozione dello studio dal titolo Specialistica Ambulatoriale Chirurgica ed Odontoiatrica: individuazione delle prestazioni e dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici. Riscontro incarico di cui alla D.G.R. n. 1686/2016”.

OGGETTO: Adozione Regolamento regionale avente ad oggetto: “Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”

Preso atto della proposta ricevuta dalla Direzione Generale dell’A.Re.S.S., la Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta” ha inteso sottoporre il predetto documento alla valutazione all’Ordine di Settore.

Con la deliberazione di Giunta n. 841/2019 è stata approvato il primo schema di regolamento di individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici.

A seguito di ulteriori approfondimenti rispetto a quanto espressamente previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, nonché delle ulteriori interlocuzioni con Coordinamento regionale Albi Odontoiatri (CAO) si è provveduto alla modifica del Regolamento, di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 841/2019, con il Supporto del Servizio “Accreditamenti e Qualità” per quanto attiene la definizione delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accredimento istituzionale, in conformità con la Legge regionale n. 9/2017 e s.m.i..

Con la deliberazione n. 2447 del 30/12/2019 la Giunta regionale ha adottato il provvedimento avente ad oggetto: “Approvazione schema di Regolamento regionale “Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici. Revoca della Deliberazione di Giunta regionale n. 841/2019”.

La III Commissione consiliare permanente, nella seduta del 23/01/2020, ha esaminato la D.G.R. n. 2447/2019 e, dopo ampia discussione, all’unanimità dei voti dei Commissari presenti, ha espresso parere favorevole, con raccomandazioni al citato provvedimento.

Pertanto, sentiti gli Ordini degli odontoiatri, anche rispetto alle raccomandazioni della III Commissione consiliare, è stato emanato il Regolamento regionale 31 marzo 2020, n. 5.

Nel corso dell’incontro tenutosi in data 23/05/2020, come da verbale agli atti dell’ufficio, i Coordinatori provinciali dell’Ordine degli Odontoiatri hanno rappresentato la richiesta di prorogare i termini di adeguamento ai requisiti, espressamente previsti nell’art. 10 del citato Regolamento regionale 31 marzo 2020, n. 5, attese le difficoltà anche economiche derivanti dall’emergenza sanitaria SARS- CoV- 2. Tale richiesta è stata accordata dal Direttore del Dipartimento “Promozione della Salute, del Benessere Sociale e Sport per Tutti”.

OGGETTO: Adozione Regolamento regionale avente ad oggetto: "Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici"

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II

La presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico – finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni di natura finanziaria sul Fondo sanitario Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della LR. N. 7/97 art 4 lett. d) propone alla Giunta:

1. di modificare l'art. 10 del Regolamento regionale; 31 marzo 2020, n. 5, così come riportato nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Commissione Consiliare per il parere di cui all'art. 44, comma 2, della L. R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia);
3. di rinviare ad una successiva seduta, ad espletamento degli adempimenti di cui al predetto punto 2), l'adozione definitiva del Regolamento in questione;
4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" al Direttore Generale dell'A.Re.S.S., ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici nonché ad AIOP, ARIS, ARSOTA e Confindustria nonché al Coordinamento regionale Albi Odontoiatri.

OGGETTO: Adozione Regolamento regionale avente ad oggetto: "Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici"

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato e' stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, e' conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE P.O.: **Debora GRIMALDI** _____

Firmato digitalmente da:
DEBORA GRIMALDI
Regione Puglia
Firmato il: 14-07-2020 22:26:05
Seriale certificato: 644825
Valido dal 03-04-2020 al 03-04-2023

IL RESPONSABILE PO.: **Antonella CAROLI** _____



CAROLI ANTONELLA
14.07.2020
14:20:36 UTC

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera":

Vito CARBONE _____

Firmato digitalmente da:
VITO CARBONE
Regione Puglia
Firmato il: 14-07-2020 11:20:06
Seriale certificato: 644121
Valido dal 02-04-2020 al 02-04-2023

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "Accreditamenti e Qualità":

Mauro NICASTRO _____

Firmato digitalmente da:
MAURO NICASTRO
Regione Puglia
Firmato il: 14-07-2020 18:26:39
Seriale certificato: 644715
Valido dal 03-04-2020 al 03-04-2023

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE "Strategie e Governo dell'Offerta"

Giovanni CAMPOBASSO _____



**CAMPOBASSO
GIOVANNI**
15.07.2020
16:03:43 UTC

Il DIRETTORE di Dipartimento **Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport**

per Tutti: **Vito MONTANARO** _____

Firmato digitalmente da: Vito Montanaro
Organizzazione: REGIONE PUGLIA /80017210727
Data: 15/07/2020 19:10:44

IL PRESIDENTE: **dott. Michele EMILIANO** _____



**EMILIANO
MICHELE**
16.07.2020
10:21:24 UTC

OGGETTO: Adozione Regolamento regionale avente ad oggetto: "Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici"

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla responsabile di P.O. e dai dirigenti di sezione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di modificare l'art. 10 del Regolamento regionale; 31 marzo 2020, n. 5, così come riportato nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Commissione Consiliare per il parere di cui all'art. 44, comma 2, della L. R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia);
3. di rinviare ad una successiva seduta, ad espletamento degli adempimenti di cui al predetto punto 2), l'adozione definitiva del Regolamento in questione;
4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" al Direttore Generale dell'A.Re.S.S., ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici nonché ad AIOP, ARIS, ARSOTA e Confindustria nonché al Coordinamento regionale Albi Odontoiatri.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

Dalla pagina successiva segue l'Allegato le cui pagine sono numerate in modo consecutivo, a partire dalla pagina 1 fino all'ultima pagina (pag. 3) dello stesso allegato

OGGETTO: Adozione Regolamento regionale avente ad oggetto: "Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici"

Modifica al Regolamento regionale 31 marzo 2020, n. 5 recante: "Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici".

L'art. 10 è così sostituito:

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., gli studi odontoiatrici operanti in possesso del mero nulla osta della ASL di appartenenza ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, ove effettuino prestazioni di cui all'Allegato 2A del presente provvedimento possono continuare ad erogare anche le predette prestazioni entro il 31/12/2020, salvo adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall'Allegato 2B del presente regolamento e la presentazione, entro lo stesso termine, da parte dei relativi legali rappresentanti dell'istanza di autorizzazione all'esercizio quali studi odontoiatrici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. al Comune territorialmente competente, corredata dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dall'allegato 2B del presente regolamento, fatta salva la deroga in relazione ai requisiti strutturali prevista dal comma 6 del presente articolo.

2. I legali rappresentanti delle strutture autorizzate dai Comuni quali ambulatori odontoiatrici ai sensi della L.R. n. 8/2004 e della L.R. n. 9/2017, anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017, devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio come studi odontoiatrici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 entro il 31/12/2020, allegandovi apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall'Allegato 2B del presente regolamento. Nelle ipotesi in cui l'autorizzazione all'esercizio di cui al presente comma sia stata rilasciata in capo a società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P., le strutture di cui al presente comma, se gestite in forma societaria alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, possono continuare ad essere gestite in tale forma in deroga all'art. 2, comma 1 lett. a) del presente provvedimento.

3. I legali rappresentanti degli studi odontoiatrici autorizzati all'esercizio ai sensi dell'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017, come modificata dalla L.R. n. 65/2017, devono presentare istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio al Comune territorialmente competente come studi odontoiatrici ai sensi del sopracitato articolo entro il 31/12/2020, allegandovi apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall'Allegato 2B del presente regolamento. Nelle ipotesi in cui l'autorizzazione all'esercizio di cui al presente comma sia stata rilasciata in capo a società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P., le strutture di cui al presente comma, se gestite in forma societaria alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, possono continuare ad essere gestite in tale forma in deroga all'art. 2, comma 1 lett. a) del presente provvedimento.

4. Ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'aggiornamento/conferma dell'autorizzazione all'esercizio, nelle ipotesi previste dai commi 2 e 3 del presente articolo, il Comune conferisce incarico al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente. Qualora il Dipartimento di Prevenzione incaricato rilevi la carenza dei requisiti strutturali, tecnologici e/o organizzativi di cui all'Allegato 2B, fatta salva la deroga in relazione ai requisiti strutturali prevista dal comma 6 del presente articolo, il Comune avvia le procedure di cui all'art. 14 (Sanzioni) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

OGGETTO: Adozione Regolamento regionale avente ad oggetto: “Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”

5. In deroga ai requisiti strutturali previsti dall’Allegato 2B del presente regolamento, per le strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la superficie minima di 12 metri quadrati per il locale che contiene l’unità operativa (riunito) può essere ridotta ad almeno 9 metri quadrati e lo spazio aggiuntivo o il locale separato da utilizzare per la decontaminazione, pulizia, disinfezione, sterilizzazione dei dispositivi medici può anche essere inferiore ai 3 metri quadrati ivi previsti, purché siano stati rispettati i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa (colonna di sinistra della sottosezione B.01.10 – ODONTOIATRIA della Sezione B.01 “Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica” del Regolamento Regionale 5 febbraio 2010, n. 3). I requisiti strutturali previsti dall’Allegato 3B del presente regolamento non si applicano agli studi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano in possesso del nulla osta della ASL di appartenenza. Posto che il nulla osta si intende rilasciato esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura risultante nella comunicazione di apertura dello studio di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in caso di trasferimento di sede degli studi già in possesso del nulla osta alla data di entrata in vigore del presente regolamento, deve essere richiesto apposito nulla osta ai sensi dell’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. in relazione alla nuova sede, in relazione alla quale trovano applicazione i requisiti strutturali previsti dall’Allegato 3B del presente regolamento. In deroga ai requisiti strutturali previsti dall’Allegato 1B del presente regolamento, per le strutture ambulatoriali collocate presso strutture pubbliche (i.e., presso strutture ospedaliere, PTA, ambulatori e poliambulatori distrettuali) che siano già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la superficie minima di 16 metri quadrati per il locale che contiene l’unità operativa (riunito) può essere ridotta ad almeno 9 metri quadrati e lo spazio aggiuntivo o il locale separato da utilizzare per la decontaminazione, pulizia, disinfezione, sterilizzazione dei dispositivi medici può anche essere inferiore ai 3 metri quadrati ivi previsti, purché siano stati rispettati i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa (colonna di sinistra della sottosezione B.01.10 – ODONTOIATRIA della Sezione B.01 “Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica” del Regolamento Regionale 5 febbraio 2010, n. 3).

6. La mancata presentazione dell’istanza di cui ai commi 2 e 3 entro i termini previsti dal presente regolamento è da intendersi quale ipotesi di rinuncia all’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. c) della L.R. n. 9/2017, comportante la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio che è dichiarata dal Comune territorialmente competente con apposito provvedimento. In ogni caso, a far data dal 31/12/2020 è vietata l’erogazione delle prestazioni previste nell’Allegato 2A agli studi odontoiatrici operanti in possesso del mero nulla osta della ASL territorialmente competente che non abbiano presentato entro la medesima data istanza di autorizzazione all’esercizio quali studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. al Comune territorialmente competente.

7. I legali rappresentanti delle strutture accreditate di cui ai commi 2 e 3 trasmettono per conoscenza alla competente Sezione regionale l’istanza di aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’esercizio di cui ai sopramenzionati commi. A seguito del rilascio del provvedimento comunale di aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’esercizio, i legali rappresentanti delle strutture di cui ai commi 2 e 3 presentano alla competente Sezione regionale istanza di aggiornamento/conferma dell’accreditamento istituzionale, allegandovi il propedeutico provvedimento comunale di aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’esercizio.

8. Gli ambulatori odontoiatrici di cui al comma 2 e gli studi odontoiatrici di cui al comma 3 del presente articolo, nei casi in cui siano stati autorizzati per l’erogazione di prestazioni ricomprese nell’Allegato 3A del presente regolamento o, in ogni caso, erogino di fatto le sopracitate prestazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non possono continuare ad erogare le predette prestazioni se non previa acquisizione dell’autorizzazione regionale all’esercizio di attività

OGGETTO: Adozione Regolamento regionale avente ad oggetto: “Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”

specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1 punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. I legali rappresentanti di tali strutture, previo adeguamento da parte delle strutture medesime ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall’Allegato 1B del presente regolamento, possono richiedere al Comune territorialmente competente l’autorizzazione alla realizzazione per trasformazione ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. A seguito del rilascio del parere favorevole di compatibilità da parte della competente Sezione regionale e della conseguente autorizzazione comunale alla realizzazione per trasformazione, i legali rappresentanti delle strutture di cui trattasi presentano alla competente Sezione regionale istanza di autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

9. Nei casi in cui l’autorizzazione comunale rilasciata agli ambulatori odontoiatrici di cui al comma 2 e agli studi odontoiatrici di cui al comma 3 del presente articolo escluda l’erogazione di prestazioni ricomprese nell’Allegato 2A del presente regolamento, le strutture de quibus possono erogare in regime privatistico tutte le prestazioni comprese negli Allegati 1A e 2A del presente regolamento, previo rilascio del provvedimento comunale di aggiornamento/conferma dell’autorizzazione all’esercizio come studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. Le strutture di cui trattasi, qualora accreditate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni comprese negli Allegati 1A e 2A, previo rilascio da parte della Sezione regionale competente del provvedimento di aggiornamento dell’accreditamento istituzionale.

10. Gli ambienti dedicati ad attività degli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. e degli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. devono essere distinti da quelli dedicati ad attività specialistica ambulatoriale e devono essere tenute distinte le rispettive titolarità nonché le relative responsabilità di gestione, anche in fase di controllo e vigilanza. Non è ammessa, pertanto, la coesistenza nel medesimo immobile dello studio odontoiatrico di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. o dello studio odontoiatrico di cui all’art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. con un ambulatorio o un poliambulatorio specialistico, salvo che sia possibile separare fisicamente gli ambienti afferenti a dette attività, senza alcuna condivisione degli spazi. Nelle ipotesi di ambulatori odontoiatrici già autorizzati ai sensi della L.R. n. 8/2004 e della L.R. n. 9/2017, anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017, e di studi odontoiatrici già autorizzati all’esercizio ai sensi dell’art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. è consentito mantenere la condivisione degli spazi con ambulatori/poliambulatori autorizzati per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale



Acc. 027-407
22/07/2020

PROTOCOLLO USCITA

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Sezione STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

SEDI

OGGETTO: I.R. 29/2011 - Art.7 – SGO / DEL / 2020/00047- "Modifica Regolamento regionale n 31 marzo 2020, n. 5 avente ad oggetto: "Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici"."

Con riferimento alla deliberazione in oggetto, questa Sezione ha effettuato l'Analisi Tecnico Normativa, non riscontrando elementi di contrasto con la normativa europea, nazionale e regionale.

Sotto il profilo del drafting la scrittura è corretta.

D'ordine della Dirigente
(Dott.ssa Emma Ruffino)

La P.O.
(Dottt. Vincenzo Ambruosi)

**AMBRUOSI
VINCENZO
TERESA
22.07.2020
08:16:10
UTC**

